



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
E-MAIL comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 70 / SEG DEL 08/07/2021

* * * * *

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER L'ANNO
2020 ALL'EREDE DEL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO
CESSATO DAL SERVIZIO P.G. MATR. N. 1029**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'art. 9 della legge provinciale n. 2 del 3 febbraio 1997 ha introdotto l'istituto del trattamento di fine rapporto (TFR) secondo quanto disciplinato dall'art. 2120 del codice civile e dalla contrattazione collettiva, in luogo dell'indennità premio di servizio per il personale assunto a partire dal 1.1.1996 e la sua applicabilità da tale data per il personale già in servizio;
- la Regione Trentino Alto Adige, con circolare n. 3/EL/98 del 21.05.1998 ha fornito le interpretazioni coordinate delle disposizioni previste dalla nuova normativa e in particolare dall'applicazione dell'art. 9 della L.P. 2/97;
- il trattamento di fine rapporto è stato disciplinato dalla parte A - articolo 1 dell'Allegato E/9 al CCPL del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale- per il triennio giuridico-economico 2016/2018 sottoscritto in data 1 ottobre 2018; al comma 1 del medesimo articolo sono stati individuati gli elementi della retribuzione utili al calcolo del trattamento di fine rapporto in

relazione alla legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 ed in applicazione dell'articolo 2120 del Codice Civile;

- le disposizioni contenute nel CCPL del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale- per il triennio giuridico-economico 2016/2018 sottoscritto in data 1 ottobre 2018, che prescrive la corresponsione al personale non di ruolo che cessa dal servizio del trattamento di fine rapporto ed in particolare il comma 6 dell'art. 1 dell'allegato E/9, il quale stabilisce che alla rideterminazione non si provvede per importi fino a €. 20,00.-;
- il D.P.G.R. 28 aprile 1995, n. 11/L, modificato ed integrato con D.P.G.R. 20 febbraio 1997, n. 4/L e con D.P.G.R. 18 febbraio 1998, n. 1/L, ha individuato l'ente datore di lavoro quale soggetto tenuto a corrispondere l'intero trattamento di fine rapporto al personale assunto che ha effettuato servizi di durata inferiore all'anno, mentre per i periodi di servizio continuativi superiori all'anno a corrispondere l'integrazione all'indennità di fine servizio o l'integrazione di fine rapporto;
- con nota n. 2582/U di data 12 agosto 2010 in materia di trattamento di fine rapporto di servizio in Provincia di Trento, l'allora INPDAP precisava che veniva trasferito l'importo dell'indennità del Premio Servizio per i rapporti di lavoro superiori all'anno mediante versamento all'ente e individuava la competenza a liquidare l'intero TFR direttamente ai lavoratori, in capo alle Amministrazioni in qualità di datori di lavoro;
- l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici procede, pertanto, a versare al Comune la quota di sua competenza dell'Indennità premio di servizio e il Comune a versare all'ex dipendente l'intero trattamento di fine rapporto;
- la circolare n. 73 del 05.06.2014 della Direzione Centrale Previdenza dell'INPS con oggetto: “Art. 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) in materia di rateizzazione e di nuovi termini di pagamento dei TFS e dei TFR per i dipendenti pubblici” precisa che, in relazioni alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto non possono essere liquidati e messi in pagamento da parte dell'Istituto di previdenza prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro in caso di dimissioni volontarie del dipendente, con o senza diritti a pensione anticipata;
- il termine di 24 mesi indicato al punto precedente riguarda la liquidazione della quota del TFR a carico dell'INPS ex INPDAP nei casi di dimissioni volontarie del dipendente e non per cessazione avvenuta in seguito a scadenza del contratto di assunzione, mentre la quota TFR a carico del Comune resta sempre da liquidare entro 90 giorni decorrenti dalla data della cessazione del rapporto di lavoro come stabilito dal CCPL.
- per effetto del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (“decreto salva Italia”), poi convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 27 dicembre 2011, dal 1° gennaio 2012 l'INPDAP e l'ENPALS sono confluite in INPS.;
- il Decreto Legislativo n. 47 di data 18.02.2000 di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2001, un nuovo regime di tassazione del Trattamento di Fine Rapporto.

Richiamata la determinazione n. 21/SEG di data 12.03.2020 con la quale si provvedeva all'assunzione a tempo determinato del dipendente P.G. matr. n. 1029, in qualità di Operaio Stagionale – Cat. A 1^a pos. retributiva servizio ad orario intero 36 ore settimanali, con decorrenza dal 16.03.2020 e fino al 15.09.2020.

Constatato che l'ex dipendente matr. n. 1029 in data 07 ottobre 2020 è deceduto.

Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dd. 03.06.2021 pervenuta a questo Comune ns. prot. n. 7580 dd. 07.06.2021, rilasciata dalla sorella del dipendente deceduto, con la quale dichiara di essere l'unica erede legittima per quanto riguarda le liquidità.

Ritenuto ora necessario determinare il trattamento di fine rapporto spettante all'erede dell'ex dipendente sopra citato per il servizio prestato a tempo determinato nell'anno 2020, come da prospetto predisposto dal Consorzio incaricato per lo svolgimento del servizio centralizzato stipendi.

Riconosciuto necessario provvedere alla liquidazione del trattamento di fine rapporto anno 2020 all'unica erede dell'ex dipendente a tempo determinato cessato dal servizio P.G. matr. n. 1029 per un importo pari ad € 959,10.-.

Accertata la disponibilità a bilancio.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Dato atto che la suddetta entrata/spesa è esigibile entro il 27.07.2021;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 e triennale 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 46 del 06.04.2021, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2021-2023;
- il decreto sindacale n. 1 del 7 gennaio 2021, prot. n. 183/3.4, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile del settore Segreteria generale, personale, organizzazione, affari generali, anagrafe, elettorale, stato civile, commercio, polizia urbana e biblioteca per gli anni 2021-2024;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare e pagare, per le motivazioni in premessa esposte, all'erede indicata nella documentazione in atti all'ex dipendente a tempo determinato cessato dal servizio P.G. matr. n. 1029, a titolo di Trattamento di Fine Rapporto anno 2020, l'importo pari ad € 959,10.-.
2. Di assoggettare l'importo suddetto alle trattenute fiscali IRPEF di legge.
3. Di dare atto che i calcoli analitici di quanto sopra esposto sono evidenziati nel prospetto predisposto dal Consorzio incaricato per lo svolgimento del servizio centralizzato stipendi.
4. Di impegnare/imputare la spesa di Euro 959,10.- con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile, così come indicato nel prospetto a margine della presente determina.
5. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
8. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.
9. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
10. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Segreteria e Affari Generali.

Malé lì, 08/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Giorgio Osele

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

E/U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
U	2021	CAP 8152/321 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	10051.04.0008152321	43570	959,10

Malé lì, 08/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott.ssa Daniela Bezzi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 22/07/2021

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele